ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

Art. 44

Reiscrizione all'albo successiva alla radiazione

Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purche' siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 1, e 30 Il radiato reiscritto all'albo acquista l'anzianita' dalla data della reiscrizione

Versione in vigore dal 11 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Estremi	Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Capo	V — Sanzioni e procedimento disciplinare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-tecnologo-alimentare/art-44-reiscrizione-all-albo-successiva-alla-radiazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it